



Domande frequenti: sostegno straordinario per il declassamento di vini svizzeri DOC

Versione del 1° giugno 2020

Di seguito è disponibile una sintesi delle domande che gli stakeholder e le persone interessate rivolgono frequentemente all'UFAG in relazione all'[ordinanza Covid-19 declassamento di vini](#). Questo documento comprende tre parti: la prima concerne il ruolo dei Cantoni e la ripartizione del sostegno finanziario; la seconda riguarda la procedura del bando d'asta e la modalità di attribuzione dei contributi; la terza verte sulla commercializzazione dei vini DOC declassati.

Indice

1.	Ruolo dei Cantoni e ripartizione del sostegno finanziario	2
1.1	Le rese massime ai sensi dell'articolo 4 lettera d devono essere ridotte per tutti i vini DOC di un Cantone affinché le aziende di tale Cantone possano presentare delle offerte?	2
1.2	Come può partecipare finanziariamente alla misura di declassamento il Cantone?	2
1.3	Al fine della ripartizione delle offerte per Cantone è determinante la sede dell'azienda o l'origine del vino declassato?	2
1.4	Quale importo è riservato per ogni Cantone?	2
2.	Bando d'asta e modalità di attribuzione dei contributi	3
2.1	Vorrei presentare un'offerta, come devo procedere?	3
2.2	Quali sono il periodo e il termine del bando d'asta?	3
2.3	Se il mio Cantone non ha ridotto le rese massime per il 2020, posso partecipare lo stesso al bando d'asta?	3
2.4	Quante offerte posso presentare?	3
2.5	Possono sovrapporsi i volumi di vino tra le diverse offerte?	3
2.6	È rilevante l'ordine delle offerte nel modulo?	3
2.7	È importante l'ordine di entrata delle offerte?	3
2.8	Le mie offerte sono visibili pubblicamente?	3
2.9	Che impegni comporta per me la presentazione di un'offerta?	4
2.10	Posso modificare la mia offerta?	4
2.11	Posso ritirare la mia offerta?	4
2.12	Cosa vuol dire un'attribuzione per asta inversa?	4
2.13	Cosa succede in caso di offerte ex æquo se il contributo non è sufficiente?	4
2.14	Quando saprò se ho diritto ai contributi?	4
3.	Commercializzazione dei vini DOC declassati	4
3.1	Chi commercializza il vino declassato?	4
3.2	Con quale designazione può essere commercializzato il vino declassato?	4
3.3	Il contenitore e l'utilizzo del vino declassato sono imponibili?	5
3.4	Vorrei declassare del vino DOC della mia cantina in vino da tavola e commercializzarlo nella vendita diretta, è possibile?	5



1. Ruolo dei Cantoni e ripartizione del sostegno finanziario

1.1 Le rese massime ai sensi dell'articolo 4 lettera d devono essere ridotte per tutti i vini DOC di un Cantone affinché le aziende di tale Cantone possano presentare delle offerte?

Conformemente all'articolo 4 lettera d dell'ordinanza, possono ottenere contributi per il declassamento dei vini solo le aziende situate in un Cantone che per il 2020 ha ridotto le rese massime per unità di superficie di almeno 200g/m² rispetto alle rese massime dell'ordinanza sul vino. Nel 2020 le rese massime per tutte le DOC di un Cantone devono essere uguali o inferiori a 1,2 kg/m² nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese rispettivamente a 1 kg/m² nella Svizzera italiana per i vitigni bianchi e a 1 kg/m² in tutte le regioni per i vitigni rossi.

1.2 Come può partecipare finanziariamente alla misura di declassamento il Cantone?

Un Cantone non può aumentare il contributo per litro di vino, aggiungendo per esempio un contributo di 1 fr./l a quello erogato dalla Confederazione. Il contributo massimo è pari a 2 fr./l. I Cantoni possono completare il sostegno finanziario prendendo a loro carico le offerte delle aziende situate sul loro territorio che non hanno potuto essere considerate a causa dell'esaurimento della quota di sostegno finanziario riservata per questo Cantone. Attribuiscono i loro contributi secondo la stessa procedura seguita dall'UFAG, ovvero partendo dall'offerta più bassa.

1.3 Al fine della ripartizione delle offerte per Cantone è determinante la sede dell'azienda o l'origine del vino declassato?

Ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza, il sostegno finanziario è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola. È la sede dell'azienda a determinare la portata del sostegno finanziario che riceverà. Non è considerata l'origine del vino incantinato.

1.4 Quale importo è riservato per ogni Cantone?

Il sostegno finanziario, al netto della deduzione delle spese di controllo previste (art. 8 cpv. 3), è ripartito tra i Cantoni proporzionalmente alla loro superficie viticola. Gli importi indicativi per ogni Cantone sono indicati di seguito.

	Superficie (m²)	In % della superficie totale	Importo attribuito in fr.
AG	3'864'559	2.63%	262'828
AI + AR	44'041	0.03%	2'995
BE	2'492'026	1.7%	17'617
BL	1'136'243	0.77%	77'276
BS	47'072	0.03%	3'201
GL	19'445	0.01%	1'322
GR	4'524'373	2.88%	307'702
LU	679'028	0.46%	46'181
SG	2'094'656	1.42%	142'457
SH	4'789'084	3.26%	325'705
SO	105'914	0.07%	7'203
SZ	377'457	0.26%	25'671
TG	2'494'480	1.70%	169'649
UR + OW + NW	65'221	0.04%	4'436
ZG	45'940	0.03%	3'124
ZH	6'135'126	4.17%	417'249

TI	10'960'504	7.45%	745'423
FR	1'163'137	0.79%	79'105
GE	14'072'466	9.57%	957'067
JU	182'617	0.12%	12'420
NE	6'056'033	4.12%	411'870
VD	37'735'030	25.66%	2'566'356
VS	47'952'951	32.61%	3'261'276
SVIZZERA 2019	147'037'397	100.00%	10'000'000

2. Bando d'asta e modalità di attribuzione dei contributi

2.1 Vorrei presentare un'offerta, come devo procedere?

Maggiori informazioni sulla presentazione di un'offerta sono disponibili nel documento *Procedura in relazione al bando d'asta* sul sito Internet [Declassamento dei vini](#).

2.2 Quali sono il periodo e il termine del bando d'asta?

Il bando d'asta si svolge dal 1° giugno (data di entrata in vigore dell'ordinanza) al 19 giugno 2020. Il termine entro il quale vanno presentate le offerte scade il 19 giugno, alle ore 23.59.

2.3 Se il mio Cantone non ha ridotto le rese massime per il 2020, posso partecipare lo stesso al bando d'asta?

Può partecipare al bando d'asta. Tuttavia la riduzione delle rese da parte dei Cantoni per la vendemmia 2020 è una condizione per ottenere un contributo. Se al momento dell'attribuzione il Cantone nel quale è situata la Sua azienda non si è impegnato a ridurre le rese massime di almeno 200 g/m² rispetto alle rese massime stabilite nell'ordinanza sul vino, le Sue offerte non saranno considerate.

2.4 Quante offerte posso presentare?

Il modulo consente di presentare al massimo tre offerte. Per offerta s'intende un volume di vino a un determinato prezzo, per esempio 5'000 litri a 1,20 fr./l. L'offerta può contenere diversi vini che, per esempio, hanno colori differenti.

2.5 Possono sovrapporsi i volumi di vino tra le diverse offerte?

No, i volumi di vino di ogni offerta non possono sovrapporsi. Per esempio non è possibile presentare la prima offerta a 1 fr./l per un volume di 2'000 litri, poi una seconda offerta di 5'000 litri a 1,20 fr./l che includerebbe il vino precedente più 3'000 litri di un altro vino. Se le due offerte sono considerate nell'attribuzione, non sarà possibile declassare 7'000 litri (offerta 1 + offerta 2) dato che nel complesso ci sono solo 5'000 litri (2'000 litri della prima offerta e 3'000 litri dell'altro vino).

2.6 È rilevante l'ordine delle offerte nel modulo?

No, le aziende hanno diritto a tre offerte al massimo e l'ordine è irrilevante.

2.7 È importante l'ordine di entrata delle offerte?

No, l'attribuzione avviene secondo il principio dell'asta inversa e non «secondo l'ordine di entrata».

2.8 Le mie offerte sono visibili pubblicamente?

No, soltanto l'UFAG avrà accesso alle offerte. Trasmetterà ai Cantoni che partecipano finanziariamente alla misura del declassamento le offerte per le quali non è stato attribuito alcun contributo o ne è stato attribuito solo una parte a causa dell'esaurimento del sostegno federale.

2.9 Che impegni comporta per me la presentazione di un'offerta?

Presentando un'offerta, l'azienda si impegna a declassare il volume di vino DOC indicato in vino da tavola se riceve una decisione di attribuzione di contributi della Confederazione o del Cantone in relazione alla sua offerta.

Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza, le aziende le cui offerte sono state considerate per un contributo di declassamento sono tenute a presentare all'UFAG, entro il 30 settembre 2020, i seguenti documenti:

- un estratto della contabilità di cantina che indica i vini DOC il cui declassamento è stato sostenuto finanziariamente;
- le fatture dei vini DOC declassati in vini da tavola già venduti;
- i contratti che l'azienda e gli acquirenti hanno concluso per i vini da cedere entro il 30 giugno 2022.

2.10 Posso modificare la mia offerta?

Sì, è possibile modificare l'offerta inviando un nuovo modulo all'indirizzo e-mail weindeklassierung@blw.admin.ch. Se invia più moduli, sarà considerato solo l'ultimo.

2.11 Posso ritirare la mia offerta?

Sì, l'offerta può essere ritirata fino alla scadenza del termine di presentazione. Per farlo occorre inoltrare una domanda di ritiro dell'offerta all'indirizzo e-mail weindeklassierung@blw.admin.ch. Il ritiro dell'offerta è irrevocabile.

2.12 Cosa vuol dire un'attribuzione per asta inversa?

L'azienda che presenta un'offerta determina il contributo che desidera ricevere per litro di vino declassato (ma al massimo 2 fr./l). L'attribuzione dei contributi si effettua in ordine crescente, a partire dall'offerta con il contributo per litro più basso. Per esempio se un'azienda richiede 1 fr./l di vino declassato e si tratta dell'offerta più bassa, nella graduatoria sarà al primo posto per ottenere il contributo di 1 fr./l. Le offerte pari a 2 fr./l di vino declassato sono considerate per ultime.

2.13 Cosa succede in caso di offerte ex æquo se il contributo non è sufficiente?

Se le offerte sono ex æquo (stesso contributo richiesto) e il saldo dell'aiuto non è sufficiente per considerare il volume totale delle offerte, il saldo del contributo è ripartito proporzionalmente tra le offerte fino al suo esaurimento.

2.14 Quando saprò se ho diritto ai contributi?

Si prevede che le decisioni di attribuzione dell'UFAG siano inviate il 1° luglio per posta. Le decisioni di attribuzione dei Cantoni che partecipano finanziariamente alla misura del declassamento saranno inviate in un secondo tempo dai Cantoni stessi. Entro agosto si prevede di informare le aziende che non riceveranno attribuzioni.

3. Commercializzazione dei vini DOC declassati

3.1 Chi commercializza il vino declassato?

Spetta alle aziende che declassano il vino commercializzarlo. Le fatture di vendita del vino DOC declassato o i contratti di vendita del vino DOC declassato e da commercializzare prima del 30 giugno 2022 devono essere trasmessi all'UFAG al più tardi il 30 settembre 2020.

3.2 Con quale designazione può essere commercializzato il vino declassato?

La designazione del vino declassato è «vino da tavola». A ogni fase della commercializzazione il vino declassato deve adempiere le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari e dell'ordinanza sul

declassamento. Una violazione delle esigenze non avrà solo conseguenze in materia di diritto sulle derrate alimentari ma anche in relazione all'uso improprio del sostegno.

3.3 Il contenitore e l'utilizzo del vino declassato sono imponibili?

No. Il vino declassato può essere commercializzato come vino per il consumo diretto o vino industriale, per esempio per la produzione di fondue pronte all'uso o l'elaborazione di aceto. Il vino declassato può essere anche distillato. Il contenitore (bottiglie, bag in box, cisterne) non è imponibile.

3.4 Vorrei declassare del vino DOC della mia cantina in vino da tavola e commercializzarlo nella vendita diretta, è possibile?

Sì, se un'azienda vuole declassare del vino DOC in vino da tavola e commercializzarlo (designazione debitamente dichiarata secondo le disposizioni legali del diritto sulle derrate alimentari) nella vendita diretta, può farlo ma deve commercializzarlo prima del 30 settembre 2020 al fine di fornire all'UFAG le fatture dei vini DOC declassati venduti.